

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1674-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE POZZAR)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1674 prevede la conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161.

L'argomento è relativo ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'INPS.

Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, dava attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 46 del suddetto decreto prevedeva che i comitati provinciali INPS, in prima istanza, ed i comitati regionali INPS in seconda istanza dovessero decidere sui ricorsi presentati dai lavoratori « entro novanta giorni dalla data di presentazione ».

Nella pratica, essendo in via di costituzione i comitati INPS a livello provinciale e regionale, la nuova ed opportuna disciplina decentrata per l'esame dei ricorsi ha trovato difficoltà notevoli per un corretto e tempestivo funzionamento nell'interesse dei lavoratori.

Pertanto il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, concede, a far data dalla entrata in vigore del decreto stesso, una prorogazione dei termini per altri novanta giorni, limitatamente alla fase di prima applicazione delle innovazioni in materia di contenzioso amministrativo per le prestazioni INPS.

Tale proroga è contemplata nell'articolo 1 del decreto-legge.

L'articolo 2 chiarisce, ai fini di evitare difformità di interpretazione, che la data utile alla quale riferirsi per il calcolo dei termini è quella risultante dal timbro apposto sull'avviso di ricevimento dall'ufficio postale competente.

Considerata la validità dei motivi che hanno indotto il Governo a presentare il decreto-legge, la 10^a Commissione, all'unanimità, raccomanda al Senato la sollecita approvazione del disegno di legge n. 1674.

POZZAR *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.